


CODICE COMUNE 11018	Delibera	numero	d a t a
 <i>Città di MAGENTA</i>	C.C.	11	23/03/2016

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016.

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### *Seduta di Prima convocazione*

L'anno duemilasedici (2016), addì ventitre del mese di Marzo, alle ore 18.30, presso la Sala Consiliare della Città in Via Fornaroli n. 30, sotto la presidenza del sig. Eleonora Preti, **presidente** si e' riunito il Consiglio Comunale.

Alla trattazione del punto in oggetto, sono presenti i Consiglieri sottoelencati.

Assiste il Segretario Generale Dott. **Giacomo Andolina**.

1.	INVERNIZZI GIANMARCO	Sindaco	SI
2.	COMUNALE VINCENZO		SI
3.	GALEAZZI EUGENIO		SI
4.	MENGONI ELISABETTA		SI
5.	PRETI ELEONORA		SI
6.	COLOMBO MARIA ANGELA		SI
7.	SCIGLIANO RITA		SI
8.	MAINO MADDALENA LUISA		SI
9.	AMBROSIO ELISABETTA		SI
10.	TOMASSINI TIZIANO		SI
11.	VULCANO MANUEL		SI
12.	VIGLIO NATALE MAURIZIO		SI
13.	MORABITO ROCCO		SI
14.	LAMI GIOVANNI		SI
15.	SGARELLA detto LANTICINA FELICE		SI
16.	GELLI SIMONE		SI
17.	GARANZINI GIUSEPPE		SI

Presenti n. 17 assenti n. 0

# CITTA' DI MAGENTA

CONSIGLIO COMUNALE DEL GIORNO 23/03/2016

## DELIBERA N. 11

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTI** gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita e disciplinata l'imposta municipale propria (IMU) ;

**VISTI** i commi 6, 7, 9 e 10 dell'articolo 13 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n. 214, i quali dispongono che i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare le aliquote di base previste dallo Stato nonché modificare l'importo della detrazione e disporre l'assimilazione ad abitazione principale per le fattispecie ivi individuate ;

**TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :

- 1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
  
- 1) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

**VISTO** l'art. 1 comma 639 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore ;

**DATO ATTO** che, a norma dell'art. 1 comma 707 lettera a) della Legge di stabilità per l'anno 2014, l'imposta municipale propria cessa di essere applicata in forma sperimentale;

**RILEVATO** che la Legge 190/2014, all'articolo 1 comma 679 ha confermato il vincolo stabilito dalla precedente disposizione di cui all'articolo 1 comma 677 della Legge n. 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

**VISTA la legge di stabilità 2016 – n. 208 del 28/12/2015** – che, pur confermandone in linea di massima l' impianto legislativo, ha portato alcune modifiche alla legislazione vigente dell' IMU fra cui le più importanti sono:

- la base imponibile dell' IMU è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato o nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Il soggetto passivo deve presentare la dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ;

- sono esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti da Coltivatori Diretti e da Imprenditori Agricoli Professionali di cui all'art.1 del Dlgs. 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella Previdenza Agricola e i

terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile ;

- è stata aggiunta l'esenzione dall'IMU delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica ;

- l'IMU non si applica alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 ;

- a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (imbullonati) ;

- riduzione dell'imposta, determinata in applicazione dell'aliquota stabilita, al 75%, per le unità immobiliari cat.A (escluse le pertinenze e A10 ) di proprietà di persone fisiche, locate con contratto stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98 (canone concordato) ad un soggetto che vi risiede anagraficamente e vi dimora abitualmente previa verifica dell'esistenza dell'accordo in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative ;

**VISTO** l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”* ;

**RICHIAMATO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2016, che ha prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 da parte degli Enti Locali;

**VISTO** il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) ;

**DATO ATTO** che in relazione alla necessità di mantenere l'equilibrio delle entrate e uscite del redigendo bilancio di previsione per l'anno 2016 si ritiene opportuno approvare le aliquote specificate di seguito in modo puntuale, in ossequio alla trasparenza amministrativa, al fine di semplificare l'applicazione del tributo da parte dei contribuenti e non ingenerare contenzioso su eventuali dubbi interpretativi;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTI** gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Con voti n. 11 favorevoli, n. 5 contrari (Viglio, Morabito, Lami, Sgarella Detto Lanticina, Gelli) e n. 1 astenuto (Vulcano), resi con sistema elettronico da n. 17 Consiglieri presenti e n. 16 votanti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente;

## **DELIBERA**

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 1) Per le motivazioni espresse in narrativa, di determinare le **aliquote e le relative detrazioni** dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno **2016**, così di seguito elencate:

<b>Fattispecie</b>	<b>ALIQUOTA IMU</b>	<b>MOLTIPLICATORE</b>
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal possessore e fattispecie ad esse assimilate di cui all'art. 2 comma 3 del regolamento IMU, <b>iscritte nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9 e relative pertinenze</b> ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	<b>0,40%</b> <b>con detrazione di 200 euro</b>	<b>160</b>

<p>Unità immobiliari adibite ad abitazione principale <b>dal possessore</b> e relative pertinenze ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), <b>diverse da quelle iscritte nelle categorie A/1, A/8 ed A/9</b></p>	<p><b>Zero</b></p>	<p><b>Zero</b></p>
<p><b>La base imponibile dell'imposta è ridotta del 50%</b> per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato o nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.</p> <p>Il soggetto passivo deve presentare la dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.</p>	<p><b>1,06%</b></p>	<p><b>160</b></p>
<p>Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .</p>	<p><b>0,40%</b> <b>con detrazione di 200 euro</b></p>	<p><b>160</b></p>

<p>Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o che venga locata per consentire il pagamento della retta di ricovero previa presentazione di apposita attestazione a firma del ricoverato o da un suo familiare entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione</p>	<b>Zero</b>	<b>Zero</b>
<p>Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata.</p> <p>Sono incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).</p>	<b>Zero</b>	<b>Zero</b>
<p>Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito dalla legge 26/2/1994 n. 133.</p>	<b>Zero</b>	<b>Zero</b>
<p>Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.</p>	<b>Zero</b>	<b>Zero</b>
<p>Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.</p>	<b>Zero</b>	<b>Zero</b>
<p>Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di</p>		

provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.	<b>Zero</b>	<b>Zero</b>
<p>Unità immobiliari cat.A (escluse le pertinenze e A10) di proprietà di persone fisiche, locare con contratto stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98 (canone concordato) ad un soggetto che vi risiede anagraficamente e vi dimora abitualmente. La legge 28 dicembre 2015 n. 208, all'art. 1 commi 53 e 54, prevede la riduzione dell'imposta, determinata in applicazione dell'aliquota stabilita, al 75%.</p> <p>(da verificare l'esistenza dell'accordo in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative)</p>	<b>0,76%</b>	<b>160</b>
<p>L'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p>	<b>Zero</b>	<b>Zero</b>
<p>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. ( immobili merce )</p>	<b>Zero</b>	<b>Zero</b>
Terreni agricoli	<b>0,76%</b>	<b>135</b>

<p><u>- Sono esenti:</u></p> <p>1 - terreni agricoli posseduti e condotti da Coltivatori Diretti e da Imprenditori Agricoli Professionali di cui all'art.1 del Dlgs. 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella Previdenza Agricola .</p> <p>2 - terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.</p>		
Aree fabbricabili	<b>1,06%</b>	<b>1</b>
Uffici e studi privati (cat. A10 )	<b>1,06%</b>	<b>80</b>
Immobili a destinazione speciale ( cat. D) <i>(di cui 0,76% IMU a favore dello Stato )</i>	<b>0,81%</b>	<b>65</b> <b>80 (cat. D5)</b>
Negozi e botteghe (cat. C1 )	<b>0,96%</b>	<b>55</b>
Laboratori per arti e mestieri (cat. C3 )	<b>0,96%</b>	<b>140</b>
Altri immobili diversi da quelli precedentemente indicati	<b>1,06%</b>	<b>160 (C2/C6/C7/</b>



( cat. C2/ C4 / C5 / C6 / C7 - cat. A escluso A10 - cat. B )		<b>cat. A escluso A10)</b>  <b>140 ( C4/C5/ cat. B )</b>

- 2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore dal **1° gennaio 2016**.
- 3) di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
- 4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale ai fini e per gli effetti di cui all'art. 52 comma 2 del D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

Successivamente con separata votazione:

Con voti n. 11 favorevoli, n. 5 contrari (Viglio, Morabito, Lami, Sgarella Detto Lanticina, Gelli) e n. 1 astenuto (Vulcano), resi con sistema elettronico da n. 17 Consiglieri presenti e n. 16 votanti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente;

## **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Delibera C.C. n. 11 in data 23/03/2016

OGGETTO:IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016.

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue:

IL PRESIDENTE del C.C.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Eleonora Preti

Dott. Giacomo Andolina

-----  
--

ORIGINALE

-----  
--



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2016 / 27**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016.**

## Visto tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 11/03/2016

Il Responsabile di Settore  
Dott. Davide Fara

## Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 11/03/2016

Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Davide Fara

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs 82/2005 dalle seguenti persone:

Giacomo Andolina;1;288777  
Eleonora Preti;2;1517526